



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- PROVVEDITORATO ECONOMATO

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 349 del 22/03/2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - INTEGRAZIONE CONTENUTO PUNTO 9 DEL DISCIPLINARE E PROROGA DEL TERMINE.

IL DIRIGENTE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Dispongo Presidenziale prot. n. 28918 del 03/12/2020 di attribuzione delle competenze.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

la determinazione n. 200 del 21 febbraio 2023 con la quale:

1. Veniva indetta procedura aperta per l'aggiudicazione ad unico operatore dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale;
2. Veniva approvato il bando di gara, il disciplinare e la relativa documentazione di gara;

CONSIDERATO

Che il punto 9 del disciplinare di gara prevede l'obbligo di presentare una garanzia provvisoria relativa a ciascun lotto ma, pur non vietandolo, non prevede espressamente la possibilità di commisurare il valore complessivo della garanzia al valore dei lotti potenzialmente aggiudicabili;
che sebbene l'amministrazione abbia con un chiarimento in data 17 marzo 2023 già attestato la possibilità contenere il valore della garanzia è in ogni caso opportuno integrare il contenuto del disciplinare in conformità con quanto stabilito al bando tipo di ANAC il quale espressamente prevede che:

[Eventuale nell'ipotesi di gara divisa in più lotti] In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

N.B. Nel caso di suddivisione in lotti l'importo della garanzia è commisurato al valore dei lotti **aggiudicabili** contemporaneamente. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, il valore della garanzia è commisurato al numero massimo di lotti aggiudicabili.

RITENUTO pertanto:

1. Di integrare il disciplinare con la seguente dicitura: *“Trattandosi di appalto diviso in lotti con possibilità di aggiudicazione di un unico lotto in caso di partecipazione a più lotti contemporaneamente il valore della garanzia può essere commisurato al valore di un singolo lotto purchè operante per tutti i lotti per i quali si partecipa (si veda bando tipo ANAC.)”*.
2. Di prorogare la data di scadenza della procedura dal 27 marzo 2023 al 3 aprile 2023;

DETERMINA

DI PROROGARE il termine per la presentazione delle offerte dal 27 marzo 2023 al 3 aprile 2023;

DI INTEGRARE il disciplinare di gara approvato con la determinazione n. 200 del 21 febbraio 2023 relativamente al punto 9 del disciplinare di gara diviene il seguente:

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, **intestata alla Provincia di Parma** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo **del singolo lotto** per il quale il concorrente partecipa e precisamente pari ad € 244.000,00 (ANAC: **Faq n. D15 del 29 settembre 2022**) - ***“Trattandosi di appalto diviso in lotti con possibilità di aggiudicazione di un unico lotto in caso di partecipazione a più lotti contemporaneamente il valore della garanzia può essere commisurato al valore di un singolo lotto purchè operante per tutti i lotti per i quali si partecipa (si veda bando tipo ANAC.)”*** - e costituita, a scelta del concorrente:

9.2. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si riportano le modalità con cui è possibile pagare l'importo tramite sistema PagoPA:

9.2.1. Collegarsi

all'indirizzo:

<https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=80015230347>

9.2.2. Compilare la procedura di riconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica, selezionare Pagamenti Spontanei o Pagamento in assenza di avviso pagoPA, nell'elenco a sinistra della pagina a cui si viene reindirizzati, e compilare le informazioni richieste dalla procedura per la creazione dell'avviso di pagamento.

9.2.3. Dopo l'elaborazione dell'avviso di pagamento, si potrà decidere di procedere direttamente al pagamento oppure di stampare l'avviso e recarsi per il pagamento in banca, posta, punti vendita Sisal e Lottomatica.

9.2.4. Durante la compilazione delle informazioni richieste dalla procedura guidata sarà molto importante porre attenzione all'Unità/Servizio beneficiario, al Codice Tributo o Tipo Corrispettivo e alla Causale da specificare. I dati necessari per la compilazione sono i seguenti:

DESCRIZIONE SERVIZIO DA PAGARE	UNITA' / SERVIZIO BENEFICIARIO DA SELEZIONARE	CODICE TRIBUTO DA SELEZIONARE	CAUSALE DA INDICARE
Altri pagamenti non codificati	Provincia di Parma – Altro	Altre entrate e altri tributi	Cauzione provvisoria gara CIG

9.3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

9.4. In caso di prestazione della cauzione con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al

comma 3 dell'art. 93 (cfr. comma 8) del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.

- 9.5.** In caso di prestazione di garanzia provvisoria in forma di fideiussione, questa dovrà:
- 9.5.1. Essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 31 gennaio 2018;
 - 9.5.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
 - 9.5.3. avere validità per 180 gg. decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 9.5.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 9.6.** prevedere espressamente:
- 9.6.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 9.6.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 9.6.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 9.6.4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, alle piccole imprese ed ai consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti.
- 9.7.** Le micro imprese nonché le piccole e medie imprese ed i consorzi o raggruppamenti formati esclusivamente dai predetti soggetti presentano garanzia ridotta all'1% e sono esonerate dall'obbligo di corredare la garanzia provvisoria con l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice. La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con quella di cui al punto successivo.
- 9.8.** Ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in misura pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Sono altresì ammesse tutte le ulteriori decurtazioni previste dalla disposizione sopra citata. Analogamente la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, potrà essere ridotta nelle medesime ipotesi previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.
- 9.9.** Si precisa che:
- 9.9.1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 44, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - 9.9.2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - 9.9.3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 9.10.** E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
- 9.11.** Non è rilevante l'intestazione del beneficiario della garanzia provvisoria, in caso di appalto per conto di altro Comune, qualora l'intestazione medesima sia a favore della Stazione appaltante anziché comune committente.
- 9.12.** Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la difformità di importo.

- 9.13.** Non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione di una cauzione non intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
- 9.14.** La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 9.15.** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice

di dare atto che la prima seduta pubblica virtuale di esame della documentazione amministrativa, è fissata per il giorno 04/04/2023 alle ore 8:30;

di stabilire altresì:

che il nuovo termine per ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER: ore 18.00 del giorno 27/03/2023;

che il nuovo termine per le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile: ore 18.00 del giorno 28/03/2023 tramite SATER con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura;

di darne avviso agli operatori economici interessati alla procedura di gara mediante la piattaforma SATER e mediante pubblicazione di apposito avviso in G.U.R.I. nonché sul sito internet della Stazione Unica Appaltante e del Committente;

di confermare che la gara si svolgerà in modalità esclusivamente telematica sulla piattaforma del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

di dare atto che tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione Bandi e avvisi e che tutte le informazioni e comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno a mezzo del sistema SATER;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 42, co. 2, D.lgs 50/2016 e Legge 190/2012 in relazione alla presente procedura.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale